



Oggetto: Realizzazione di un Parco Canile

Esaminando la vigente normativa di settore, ed in particolare la Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo, del 14 agosto 1991, n.281 e la Legge Regionale del Lazio, del 21 ottobre 1997, n. 34, nulla osta alla possibilità di realizzare un tale tipo di struttura, composta da aree recintate di ampie dimensioni, piuttosto che da box e strutture in cemento armato. Anche la legislazione in materia ambientale e quella relativa ai rifiuti e agli aspetti igienico sanitari sembra pienamente compatibile con la realizzazione di una struttura di tal genere.

In particolare l'art. 4 della citata Legge Regionale 34/97, disponendo i criteri costruttivi dei canili che i Comuni devono realizzare, statuisce, tra gli altri, il "...rispetto delle norme igienico - sanitarie volte a garantire buone condizioni di vita per i cani e i gatti...". Tale criterio impartisce alla legge un taglio decisamente volto a privilegiare innanzitutto la protezione del benessere animale, stabilendo che il rispetto della normativa igienico sanitaria debba essere mirato principalmente a garantire agli animali che saranno ospitati nella struttura, delle condizioni di vita appropriate.

Il successivo art. 5, disciplinando i requisiti strutturali dei canili pubblici, contiene, come noto, la descrizione delle caratteristiche tecniche che i box di detenzione degli animali devono rispettare, richiamando i parametri fissati dal D.lgs 27 gennaio 1992, n. 116. Tale disposizione fissa semplicemente i requisiti minimi di una struttura adibita a ricovero di cani, individuando nella realizzazione di box l'ipotesi costruttiva di base di un canile e contenendo semplicemente dei parametri minimi e necessari per la sua realizzazione. Lo stesso citato articolo contempera gli esigui requisiti strutturali richiesti, affermando che debbano essere adeguati "...alle esigenze fisiologiche del cane e al tempo di permanenza dello stesso nel box, che deve essere dotato anche di una propria area esterna delimitata...". E' chiaro che la previsione di box rispondenti alle misure previste per le strutture di cui al D.lgs 116/92, normativa in materia di sperimentazione sugli animali, non possa che essere considerato quale il requisito minimo che un canile debba rispettare, da adeguarsi alle esigenze di tutela del benessere animale e non come caratteristica unica ed essenziale per la costruzione di una struttura.

LAV
Via Piave 7
00187 Roma
Tel. +39064461325
fax +39064461326
Email info@lav.it
Site www.lav.it

La LAV è riconosciuta
Organizzazione Non Lucrativa
di Utilità Sociale ed Ente Morale



Estratto dalla Proposta di Legge Regionale concernente la tutela degli animali d'affezione e la prevenzione e controllo del randagismo.

A) Caratteristiche delle strutture ospitanti animali d'affezione

Aa) Requisiti generali

Ogni struttura ospitante animali d'affezione deve essere costruita con corpo unico e in modo da garantire le necessità di base degli animali ospitati. Le strutture di ricovero e le attrezzature devono:

1. essere realizzate rispettando le caratteristiche anatomiche e le esigenze comportamentali degli animali nonché le necessità sanitarie di protezione da malattie, parassiti ed infestanti;
2. fornire protezione dalle intemperie e dall'inquinamento ambientale;
3. garantire condizioni confortevoli di temperatura, ventilazione, illuminazione;
4. fornire protezione dagli altri animali ospiti;
5. fornire spazio sufficiente per muoversi, riposare e fare esercizio fisico.

Le strutture ospitanti animali d'affezione devono:

- > rispettare le normative vigenti relative alle distanze minime dall'abitato e all'impatto acustico;
- > essere dotate di idonei sistemi di approvvigionamento idrico e smaltimento dei reflui;
- > essere dotate di ventilazione adeguata che consenta di mantenere i ricoveri privi di odori molesti, umidità e correnti d'aria, nonché condizioni di temperatura adeguate;
- > disporre di illuminazione naturale più vicina possibile in durata ed intensità alle condizioni naturali; deve essere prevista illuminazione artificiale, quando necessaria, per consentire l'ispezione degli animali e la corretta pulizia degli alloggi;
- > essere dotate di dispositivi che ne consentano la chiusura a chiave;
- > essere il più possibile lontane da fonti di rumore ed inquinamento che possano causare lesioni o stress agli animali;
- > non essere situate in zone soggette a frane e allagamenti o altre emergenze ambientali.

Ab) Requisiti strutturali generali per le strutture ospitanti cani

Fatte salve necessità specifiche dovute a malattie, ferite, particolari esigenze comportamentali o dovute all'età, le strutture ospitanti cani devono avere le seguenti caratteristiche:

LAV
Via Piave 7
00187 Roma
Tel +39 064461325
Fax +39 064461326
Email info@lav.it
Sito www.lav.it

La LAV è riconosciuta
Organizzazione Non Lucrativa
di Utilità Sociale ed Ente Morale



GABBIE

E' consentita la detenzione in gabbia solo per periodi limitati di tempo o per finalità terapeutiche o di contenimento di animali con particolari esigenze comportamentali o dovute all'età.

- ogni gabbia deve avere misure minime di 1 mt x 1 mt x 0,80 mt fino a 10 kg di peso dell'animale e, oltre tale peso, misure minime di 1,5 mt x 1 mt x 1 mt;
- il pavimento della gabbia deve essere predisposto in modo da evitare il ristagno di urina.

BOX

- al fine di prevenire fughe accidentali l'accesso alla zona dei box ospitanti i cani deve essere dotato di una barriera di sicurezza a doppio cancello;
- ogni box deve essere di area pari ad almeno mq. 8 per ciascun cane con pareti di altezza variabile da un minimo di 1,80 m ad un massimo 2,70 m; in deroga i recinti ospitanti cani di piccola taglia (fino a 10 kg) possono avere superficie di mq. 5 per ciascun cane;
- la parte superiore del box deve essere chiusa o dotata di idonea rete antiscavalamento, le pareti divisorie devono essere costruite in materiale che impedisca il contatto fisico e la possibilità di aggressioni reciproche fino ad una altezza minima di m. 1,5;
- un terzo della superficie totale del box (zona notte) deve essere coperto, chiuso su tre lati, adeguatamente coibentato e facilmente accessibile per le operazioni di pulizia, lavaggio, disinfezione e disinfestazione;
- la restante superficie del box (zona giorno) per metà deve essere predisposta per offrire copertura e protezione ai cani e per la restante metà deve essere scoperta;
- la zona notte del box deve essere dotata di pedane rialzate per il riposo che devono essere mantenute asciutte, e pulite e sostituite quando necessario;
- per i box destinati ad ospitare più cani si applicano multipli di 8 mq. a cane; per box multipli ospitanti cagne con cuccioli o animali della stessa cucciolata fino all'età di 4 mesi tale misura può essere ridotta fino ad un minimo di mq 2 aggiuntivi a cane;
- la pavimentazione deve essere realizzata con adeguata pendenza verso la rete di scarico collegata ad un idoneo impianto di smaltimento delle acque reflue; lo scarico del box deve essere dotato di chiusino con cestello in rete asportabile per la pulizia;
- le pareti devono essere lavabili, impermeabili e disinfettabili;
- ogni box deve essere dotato di idonea attrezzatura per l'alimentazione e l'abbeveraggio, quest'ultimo possibilmente automatico.

RECINTI DI STABILAZIONE

- i recinti destinati ad ospitare più cani con sistema di stabulazione permanente devono avere un'estensione di almeno 25 mq per

50 mq

LAV
Via Piave 7
00187 Roma
Tel. +39 064461325
Fax +39 064461326
Email info@lav.it
Site www.lav.it

La LAV è riconosciuta
Organizzazione Non Lucrativa
di Utilità Sociale ed Ente Morale



- ciascun cane; in deroga i recinti ospitanti cani fino a 10 kg possono avere dimensioni ridotte a 12 mq a cane;
- al fine di evitare fughe accidentali la recinzione deve essere debitamente interrata per almeno 50 cm o dotata di cordolo in cemento o pavimentazione con interrata rete metallica elettrosaldata, di altezza minima di m. 2 con dispositivo anti scavalcamento;
- i recinti devono essere dotati di zone idoneamente ombreggiate e se utilizzati come stabulazione permanente devono essere dotati di tettoia di adeguata ampiezza che consenta idoneo spazio;
- i recinti devono essere dotati di ricoveri in forma di cuccie chiuse in numero pari ai cani presenti posti nell'area coperta da tettoia su supporti che ne separino la base dal terreno;
- i recinti devono essere dotati di fondo tale da consentire il drenaggio delle acque piovane;
- dai recinti devono essere asportate le deiezioni solide con cadenza almeno giornaliera;
- ogni recinto deve essere dotato di idonea attrezzatura per l'alimentazione e l'abbeveraggio, quest'ultimo possibilmente automatico.

AREE VERDI DI SOCIALIZZAZIONE INTRASPECIFICA E INTERSPECIFICA O DI SGAMBAMENTO

- ogni area verde di socializzazione deve essere di almeno 300 mq di estensione di cui la misura del lato minore non inferiore a m. 10;
- la recinzione delle aree verdi deve avere un'altezza di almeno m. 2;
- all'interno di ogni area verde devono essere previste zone ombreggiate con un numero sufficiente di alberi e cespugli;
- le aree verdi presentano fondo in terra seminata a prato;
- ogni area verde deve essere dotata di sufficienti punti di abbeveraggio, adeguatamente distribuiti;
- ogni area verde deve essere dotata di dislivelli per permettere, durante il gioco, la definizione dello status gerarchico dei cani;
- per ogni area verde di socializzazione è prevista la turnazione di gruppi di cani numericamente non superiori a 6 soggetti canini, individuati in base alle caratteristiche psico - caratteriali dei singoli cani;
- ogni gruppo di cani usufruisce della libera uscita nell'area verde di socializzazione due volte al giorno, della durata di 60 minuti per ogni turno di uscita;
- dalle aree verdi di socializzazione devono essere asportate le deiezioni solide, prima di introdurre un nuovo gruppo di cani.

LAV
Via Plave 7
00187 Roma
Tel +39064461325
Fax +39064461326
Email info@lav.it
Site www.lav.it

La LAV è riconosciuta
Organizzazione Non Lucrativa
di Utilità Sociale ed Ente Morale



Quanto affermato è suffragato anche dalla successiva revisione dei requisiti minimi strutturali in materia di canili, avvenuta con l'Accordo Stato-Regioni del 6 febbraio 2006 (e successivo recepimento con Dpcm 28 2 2006), che ha disposto dimensioni minime maggiori per i box di detenzione degli animali, diventati i manufatti più diffusi per la realizzazione dei canili, ma evidentemente non totalmente consoni ad ospitare animali anche per lunghi periodi di tempo.

Dal combinato disposto delle norme richiamate si può quindi desumere che la ratio legis in materia di realizzazione di canili sia stata volta, sino ad oggi, ad individuare parametri costruttivi di base per garantire una soglia minima di benessere ai cani ospitati, circostanza che non impedisce certamente la realizzazione di strutture di diversa tipologia, che possano assicurare agli animali il pieno rispetto del benessere degli stessi e specifiche costruttive più appropriate alle loro caratteristiche.

Le citate normative permettono quindi di optare per la realizzazione di un canile che possa discostarsi da quello formato essenzialmente da strutture in cemento (box di detenzione), in favore di una struttura che assicuri agli animali di vivere in condizioni di benessere maggiore e garantisca al meglio il rispetto delle caratteristiche etologiche e fisiologiche dei cani ospitati, come un canile costituito da ampie aree recintate, nelle quali gli animali possano muoversi liberamente in uno spazio delimitato ma di dimensioni appropriate alla specie, assai più estese dei box, senza essere costretti a soggiornare costantemente su superfici lavabili ma spesso umide e non appropriate alla conformazione fisica dei cani. E' chiaro che, ai fini del rispetto del benessere animale, tali recinti dovranno essere dotati di una zona che possa offrire un adeguato riparo dalle intemperie, di cuccie e di attrezzature per il nutrimento e l'abbeveraggio, per ogni cane ospitato, da strutture idonee a garantire la corretta detenzione degli animali sotto ogni aspetto.

Da un punto di vista strettamente igienico sanitario, la realizzazione di un canile formato essenzialmente da ampie aree recintate per la detenzione degli animali, può rispettare la normativa prevista in materia di rifiuti e dal c.d. "codice dell'ambiente" (D.lgs 152/06), mediante la previsione di un adeguato smaltimento dei rifiuti di origine animale (in particolare dalle feci) e attraverso le disposizioni statuite dalla competente Ausl per il caso specifico (emesse anche in forza del Regolamento di polizia veterinaria [DPR 8 febbraio 1954, n. 320]), magari con la previsione della rimozione quotidiana di tali rifiuti e dello smaltimento differenziato. E' noto infatti che sia l'Azienda Usi l'ente competente, analizzato il caso di specie, a disporre le misure necessarie in campo igienico sanitario, prevedendo le modalità e i sistemi con i quali trattare i rifiuti, nel rispetto della vigente normativa e delle autorizzazioni amministrative.

Si fa presente inoltre che già diverse strutture, sia pubbliche che private, siano state realizzate con tali criteri costruttivi in tutto il territorio nazionale, nel rispetto della normativa vigente ed ottenendo tutte le autorizzazioni previste dalla legge.

A conferma della possibilità di realizzare un canile come quello prospettato, si fa presente che le proposte per la nuova Legge regionale del Lazio che sostituirà a breve la citata 34/97, prevedono espressamente la realizzazione di strutture con recinti per la detenzione degli animali, incentivando i Comuni che vogliono realizzare i così detti "Parchi canile". L'introduzione del concetto di parco canile,

LAV
Via Piave 7
00187 Roma
Tel +39064461325
Fax +39064451326
Email info@lav.it
Sito www.lav.it

La LAV è riconosciuta
Organizzazione Non Lucrativa
di Utilità Sociale ed Ente Morale



volto al recupero, al reinserimento e all'affidamento dei cani randagi, nato per garantire in modo più adeguato il benessere degli animali durante la permanenza nelle strutture, supera quindi l'attuale concetto di canile, inteso come luogo di detenzione in box, spesso appena sufficienti per la sopravvivenza. La nuova legge prevede inoltre, per i canili composti da box, la realizzazione di apposite aree verdi di dimensioni maggiori di quelle attualmente previste, per permettere agli animali di muoversi con regolarità, per le strutture preesistenti e dove non sia stato possibile realizzare una struttura con i recinti di stabulazione.

L'introduzione espressa, nel testo della nuova legge regionale del concetto di "Parco canile" elimina ogni perplessità in ordine alla realizzabilità di una struttura composta da recinti per ospitare gli animali.

Si allega alla presente un estratto della suddetta proposta di legge regionale, contenente i requisiti strutturali dei realizzandi canili.

Alla luce di quanto esposto, la realizzazione di un canile costituito da recinti di stabulazione che abbiano requisiti tali da garantire il benessere degli animali ospitati, deve ritenersi pienamente ammissibile. A parere dello scrivente, un canile di questa tipologia è compatibile con il rispetto della normativa vigente, sia da un punto di vista di tutela del benessere animale che per ciò che concerne gli aspetti igienico sanitari, anticipando i criteri costruttivi che offrono maggiori garanzie per gli animali, che entreranno in vigore a seguito dell'approvazione del citato progetto di Legge Regionale.

LAV
Via Piave 7
00187 Roma
Tel +39 064461325
Fax +39 064461328
Email info@lav.it
Sito www.lav.it

La LAV è riconosciuta
Organizzazione Non Lucrativa
di Utilità Sociale ed Ente Morale